

**Ordinanza
concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici
conforme alle esigenze dei disabili
(OTDis)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 novembre 2003¹ concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

² Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.

Art. 5 cpv. 1

¹ L'accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev'essere garantito:

- a. alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg:
 1. di una lunghezza massima di 1°200 mm cui si aggiungono 50 mm per i piedi,
 2. di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su ciascun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento;
- b. ai deambulatori.

¹ RS 151.34

Art. 11 cpv. 1

¹ In caso di adeguamento o acquisto di veicoli del trasporto regionale viaggiatori, gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni sono concessi secondo la chiave di ripartizione per le indennità di cui all'articolo 29b capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 2009² sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.

*Capitolo 3, sezione 2**Abrogata**Art. 17*

¹ Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se le imprese dei trasporti pubblici presentano all'Ufficio federale un programma d'attuazione nel quale indicano in che modo intendono adempiere i requisiti tecnici entro il termine d'adeguamento accordato.

² Il programma d'attuazione indica quali fra le misure per adeguare l'offerta alle esigenze dei disabili:

- a. sono già state realizzate;
- b. l'impresa dovrebbe adottare nel quadro del consueto programma d'investimento;
- c. l'impresa adotterà al di fuori del consueto programma d'investimento entro la scadenza del termine d'adeguamento di cui all'articolo 22 capoverso 1 LDis.

³ Illustra altresì le conseguenze di queste misure in termini di costi.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2016.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di un altro atto normativo

L'allegato 7 dell'ordinanza del 23 novembre 1983³ sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie è modificato come segue:

La voce:

Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le «*persone a mobilità ridotta*» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità, GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72; modificata da ultimo dalla decisione 2012/464/UE, GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20.

è sostituita dalla seguente:

Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110.